

16° Convegno ANGAISA - Milano, 16 Maggio 2013


Cambiare per competere

Mercato, strategie, modelli di offerta e innovazione nella filiera idrotermosanitaria. Verso l'uscita dalla crisi.

Carissimi Soci,

Vi ricordo che il 16 maggio p.v. si terrà, presso il Centro Congressi Stella Polare, Sala Auditorium – Fiera Milano (Rho), il 16° Convegno nazionale ANGAISA.

I cambiamenti strutturali che hanno interessato in questi ultimi anni il settore dell'edilizia nel suo complesso e, di riflesso, il suo indotto – con particolare riferimento alla filiera ITS – hanno rimesso in discussione la validità dei tradizionali modelli di offerta e di servizio e di dinamiche consolidate che apparivano ineluttabili e impermeabili al cambiamento.



Carlo Sangalli - Presidente Confcommercio

Il Convegno ANGAISA si propone di offrire a tutti gli operatori ITS un quadro esaustivo dei driver dell'evoluzione in atto, a partire da un'analisi dettagliata dei segmenti più innovativi del Mercato e delle sue potenzialità di crescita nei prossimi 5 anni.

Sono particolarmente lieto di potervi confermare che tanto il Presidente Confcommercio, Carlo Sangalli, quanto il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, interverranno al nostro Convegno. Con "focus" diversi ma complementari, tanto Sangalli quanto Squinzi si soffermeranno sulle dinamiche della crisi e su una ipotesi di scenario post-crisi ancora purtroppo più auspicato che reale.

Il Presidente di Confcommercio prenderà in esame gli aspetti più critici di questa difficilissima congiuntura e le misure che dovrebbero essere adottate dal nuovo Governo per innescare il "circolo virtuoso" della ripresa. A sua volta il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi dedicherà il suo intervento all'impatto della crisi sulla filiera di settore, e alla percezione delle dinamiche in atto ponendo l'accento sui driver del cambiamento, sulla necessità di cambiare e innovare e sul ruolo che produzione e distribuzione saranno chiamate a interpretare in futuro. Vi ricordo che il programma sarà caratterizzato da una esaustiva ricerca del CRESME, dedicata

ai nuovi modelli distributivi che sono destinati ad affermarsi in futuro e ai cambiamenti strutturali che stanno interessando la filiera ITS.



Giorgio Squinzi - Presidente Confindustria

Il programma dettagliato del Convegno ed i relativi moduli di iscrizione possono essere richiesti alla Segreteria ANGAISA.

Per informazioni: eventi@angaisa.it.

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

MERCATO

Nuovo General Manager di GROHE SpA.

Nino Piredda è il nuovo General Manager di GROHE SpA, filiale italiana di GROHE AG, leader europeo e tra i principali player mondiali nel settore rubinetteria, accessori per bagno, miscelatori cucina, sistemi doccia e sistemi idrosanitari.

Credito

Entrata in circolazione della nuova banconota da 5 euro.

Dal prossimo 2 maggio entrerà in circolazione la nuova banconota da 5 euro. Tale taglio sarà il primo ad essere emesso della nuova "serie Europa", che riporta nell'ologramma e nella filigrana il ritratto di Europa, figura della mitologia greca. Gli altri tagli saranno introdotti in ordine ascendente per valore, nel corso dei prossimi anni. La nuova serie di banconote riporta comunque gli stessi disegni di quella attualmente in circolazione, ispi-

rata al tema "epoche e stili" e gli stessi colori dominanti. In base a quanto comunicato dalla Banca Centrale Europea, la nuova banconota da 5 euro è il risultato dei progressi tecnologici realizzati in questo ambito dopo l'introduzione della prima serie, oltre dieci anni fa. Nel nuovo biglietto sono state integrate alcune caratteristiche di sicurezza avanzate. La filigrana e l'ologramma recano il ritratto di Europa, mentre la cifra brillante posta nell'angolo inferiore sinistro cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro producendo l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sui margini destro e sinistro della banconota sono percepibili dei trattini in rilievo, che ne agevolano il riconoscimento, soprattutto per le

NORMATIVE



Con il patrocinio di



persone con problemi visivi. Al principio, la vecchia serie di banconote da 5 euro circola insieme ai nuovi biglietti, ma sarà gradualmente ritirata dalla circolazione ed infine dichiarata fuori corso. La data in cui cesserà di avere corso legale verrà annunciata con largo anticipo.

"Nuove misure per il credito alle PMI".

Proroga dei termini.

L'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno stabilito di prorogare al 30 giugno 2013 il termine di validità dell'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 denominato "Nuove misure per il credito alle PMI" finalizzato alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio ed in scadenza il prossimo 31 marzo 2013. L'accordo mira ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle PMI che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive. La proroga si è resa necessaria a fronte della permanenza di una situazione di difficoltà che richiede il mantenimento di misure di sostegno in favore delle imprese. Gli interventi finanziari previsti per le PMI sono relativi ad operazioni di sospensione dei finanziamenti in essere, ad operazioni di allungamento dei finanziamenti in essere e ad operazioni finalizzate a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività (concessione di finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese). Le imprese potranno richiedere la sospensione per un anno per i finanziamenti che non hanno già usufruito di precedenti moratorie ed avranno tempo fino al 30 giugno 2013 per presentare le domande.

Fisco

IMU e imposte sui redditi. Circolare Agenzia Entrate n. 5/E dell'11 marzo 2013.

Con la Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti sull'Irpef e sulle relative addizionali derivanti dall'applicazione dell'IMU.

In particolare l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (...): questo è quanto stabilisce l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Al riguardo, il documento di prassi in esame, ha chiarito, in primis, che il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti ad IMU deve essere escluso dall'imponibile Irpef; infatti, in tal modo si concretizza la sua funzione di tassazione "sostitutiva". Per l'Agenzia delle Entrate, tale effetto "sostitutivo" deriva anche dalla considerazione che, nelle disposizioni che disciplinano l'IMU, non sussiste una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 3, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 23 del 2011, che, nel disciplinare la cosiddetta "cedolare secca", stabilisce che "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca". Il "principio di sostituzione" incide anche sull'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del Tuir, ai sensi del quale, "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta". Pertanto, considerato che i redditi derivanti da immobili non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l'IMU non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l'IMU. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730 del 2013 o nel modello UNICO PF 2013, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla "cedolare secca" e dall'IMU. Circa l'indeducibilità dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'IMU non è deducibile dalla base imponibile dell'Irpef, dell'Ires; dell'Irap.

Nel documento di prassi in esame, si ricorda che le disposizioni che regolano l'IMU elencano, espressamente, i redditi per i quali non si produce l'effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle imposte sui redditi. In particolare, rientrano in tale elencazione:

- il reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;
- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la "cedolare secca";
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Tuir;
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, fa presente che vi sono altre ipotesi, oltre a quelle sopra elencate, in cui l'effetto di sostituzione non opera in quanto gli immobili non producono redditi fondiari.

Ad esempio, si applica l'Irpef:

- ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli (in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale ma di redditi diversi);
- alle indennità di occupazione (considerate anch'esse redditi diversi).

Per ulteriori dettagli rimandiamo tutte le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • [Area Normative](#) • [Fisco](#) • [Immobili](#)

IRES. Società non operative.

Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 04.03.2013.

Con la Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla maggiorazione dell'aliquota Ires, pari al 10,5%, per le "società di comodo", introdotta dall'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Ambito soggettivo

L'Amministrazione finanziaria ha precisato, in primis, che sono qualificate "di comodo":

- le società non operative, di cui all'art. 30 della

L. 23 dicembre 1994, n. 724;

- le società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi 36-decies e seguenti, del citato D.L. n. 138 del 2011.

Nel documento di prassi in esame, viene chiarito che la norma, intervenendo, esclusivamente, sull'aliquota Ires di cui all'art. 77 del Tuir, esclude dalla predetta maggiorazione le società che - ancorché ricomprese nell'ambito soggettivo del citato art. 30 della L. n. 724 del 1994 ("società non operative"), ovvero del suddetto art. 2, commi 36-decies e seguenti, del D.L. n. 138 del 2011 ("società in perdita sistematica") - non sono annoverate tra i soggetti passivi Ires di cui all'art. 73 del Tuir.

La base imponibile su cui applicare la maggiorazione

Circa la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires del 10,5%, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, di norma, essa è data dal reddito imponibile del periodo d'imposta in cui il soggetto interessato risulta "di comodo" e può essere costituita, a seconda dei casi:

- dal reddito minimo presunto, determinato in base all'art. 30, comma 3, della citata L. n. 724 del 1994;
- dal reddito "ordinariamente" determinato (qualora quest'ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto).

Al riguardo, nel documento di prassi in esame, viene precisato che, qualora la base imponibile della maggiorazione Ires sia costituita dal reddito minimo presunto, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti. La predetta maggiorazione Ires trova applicazione anche sulla quota del reddito imputato per trasparenza, di cui all'art. 5 del Tuir, dai soggetti "di comodo", a società od enti soggetti passivi Ires, di cui all'art. 73 del Tuir. Ora, nel caso in cui una società di persone "di comodo" imputi, per trasparenza, parte del proprio reddito imponibile ad un soggetto passivo Ires che, a sua volta, non si qualifica "di comodo" per il medesimo periodo d'imposta, la maggiorazione Ires deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per trasparenza, e spetterà al soggetto passivo Ires liquidare e versare la maggiorazione Ires, secondo le regole ordinarie, naturalmente, solo sulla quota parte del proprio reddito imputato al soggetto "trasparente". Nel caso, invece, in cui il soggetto passivo Ires si qualifichi "di comodo", egli sarà tenuto alla liquidazione ed al versamento della maggiorazione Ires sul proprio reddito imponibile complessivo, comprensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto "trasparente".

Entrata in vigore della maggiorazione dell'aliquota Ires e versamento degli acconti

Circa l'entrata in vigore della maggiorazione dell'aliquota Ires, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per i soggetti interessati dalla norma che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il periodo di prima applicazione della maggiorazione è il 2012. Infine, per calcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta di prima applicazione, si assume come imposta del periodo precedente (2011), quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica. Per gli anni successivi-

vi, invece, l'importo degli acconti andrà determinato con i criteri ordinari, in base al metodo previsionale od a quello storico.

Per maggiori informazioni rimandiamo tutte le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • IRES.

Lavoro

Demansionamento. Nessuna incidenza se l'incarico è breve.

Con la sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'adibizione, per esigenze di servizio, a mansioni inferiori del dipendente, se gli viene assicurato in modo prevalente e assorbente l'espletamento delle mansioni ordinarie. La Suprema Corte ha sostenuto quindi che si possono affidare mansioni inferiori quando queste richiedono un impiego di energie lavorative di breve durata, che non incidono sullo svolgimento prevalente delle mansioni ordinarie. Se invece il dipendente dovesse subire un "demansionamento" non a tempo, in tal caso l'azienda sarà perseguibile e il dipendente avrà diritto a un risarcimento danni. Ci sono solo dei casi straordinari in cui l'azienda può richiedere al dipendente di occuparsi a tempo indeterminato di un lavoro che non riguarda la sua mansione specifica. Uno dei casi più noti è quello delle procedure di riduzione del personale; durante tali procedure possono essere firmati accordi sindacali che prevedono il riassorbimento totale o parziale. Altra ipotesi diffusa è quando il "demansionamento" costituisce l'unica soluzione al licenziamento: in questo caso il legislatore ha stabilito che è valido il patto di "demansionamento", con cui il lavoratore accetta di proseguire il lavoro con mansioni e retribuzione inferiori a quelle di assunzione, se questa soluzione è l'unico rimedio per evitare il licenziamento.

Previdenza

Ammortizzatori sociali in deroga.

Pagamenti competenze 2012. Chiarimenti INPS. Il Ministero del lavoro ha stabilito che "l'Istituto è autorizzato ad erogare fino a due mensilità dei relativi trattamenti disposti per l'anno 2012, con pagamento diretto da parte dell'INPS". In relazione alla CIG in deroga, nell'ambito del periodo sopraindicato, potranno essere effettuati soltanto i pagamenti rientranti nell'arco temporale di due mesi consecutivi dalla data di inizio del periodo autorizzato (esempio, periodo dal 18 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, potranno essere pagati solo i periodi dal 18 settembre al 17 novembre 2012). Qualora il periodo pagabile si dovesse estendere su tre mensilità, in relazione all'inizio della vigenza in corrispondenza della frazione di mese (come nell'esempio), l'azienda dovrà inviare gli SR41 corrispondenti; in questo caso, al fine di garantire

ai lavoratori il pagamento di due mesi effettivi di prestazione, laddove le aziende avessero già inviato gli SR41 del mese finale (nell'esempio novembre 2012), dovranno rinviare frazionando la porzione del mese (nell'esempio 1-17 novembre). Nel caso in cui siano state pagate mensilità, a titolo di anticipazione, l'INPS effettuerà esclusivamente l'abbinamento con il relativo decreto pervenuto dal 1° gennaio 2013 e non potrà procedere al pagamento di ulteriori mensilità. Solo nel caso in cui sia stato erogato, a titolo di anticipazione, il pagamento di una sola mensilità, oltre a procedere al suddetto abbinamento, potrà effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale pagamento di una ulteriore mensilità. Il limite dei pagamenti per un massimo di due mensilità si applica esclusivamente ai provvedimenti concessori regionali. Conseguentemente, le prestazioni concesse con i decreti interministeriali, riferiti ad "aziende plurilocalizzate" o "grandi aziende", devono essere erogate per l'intero periodo decretato. Il limite delle due mensilità, inoltre, non opera per gli ammortizzatori in deroga concessi a seguito del sisma del maggio 2012 che ha interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Per tale evento è in corso di emanazione uno specifico decreto interministeriale. Le Regioni, inoltre, non possono emanare provvedimenti concessori per periodi a cavallo degli anni 2012/2013. Qualora siano pervenuti o pervengano decreti di questo tipo, le Sedi INPS dovranno provvedere ad emettere le relative autorizzazioni INPS per periodi fino al 31.12.2012, segnalando, nel contempo, alla Regione che le risorse finanziarie del 2012 non possono essere utilizzate per decreti riferiti a periodi di competenza 2013.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di marzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di febbraio 2013, disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di febbraio, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal decreto prot. N.175 del 17 dicembre 2012, l'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture.

www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi.

NOTIZIE VARIE



Accordo quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH
Attraverso l'accordo siglato da ANGAISA e JUNGHEINRICH, l'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati un leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali una rete di vendita e assistenza diretta estremamente capillare, presente sul territorio nazionale. Jungheinrich dispone di una vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari.
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL.
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni). All'interno della scheda, è possibile visualizzare la tabella che riporta la scontistica riservata alle aziende associate ANGAISA. Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.

Accordo quadro DEI / ANGAISA:
l'informazione tecnica all'interno di un punto vendita associato ANGAISA



Ricordiamo che, in funzione dell'accordo quadro sottoscritto da ANGAISA e DEI Tipografia del

Genio Civile, a tutti gli associati ANGAISA viene offerta l'opportunità di vendere, ad un prezzo particolarmente conveniente (sconto del 40% rispetto al prezzo di copertina delle pubblicazioni DEI), manuali tecnici per installatori, ingegneri, architetti, geometri, imprese edili ecc. all'interno dei propri punti vendita. L'obiettivo principale per ogni azienda è quello di migliorare le performance sul piano economico finanziario, ed è quindi divenuto essenziale disporre di altri servizi interni alla propria attività primaria, che siano di supporto ai Professionisti nello svolgimento del proprio lavoro. La convenzione con DEI risponde esattamente a questo criterio: fornire ai clienti, oltre a prodotti e materiali in vendita, anche l'informazione tecnica necessaria per lo svolgimento della professione e il know-how per la realizzazione delle proprie attività rende i punti vendita della rete maggiormente competitivi sul mercato. La presenza di uno strumento operativo come i PREZZARI PER L'EDILIZIA, sul mercato dell'editoria tecnica dal 1959, con 60.000 prezzi aggiornati ogni sei mesi, e punto di riferimento italiano per il mondo delle costruzioni diversifica e migliora l'offerta punto vendita di "servizi aggiuntivi" al cliente proposta dal punto vendita. Utilizzati prevalentemente per preventivi, verifiche estimative, per gli appalti sia pubblici che privati, sono attualmente anche consultati dai Professionisti dell'edilizia per essere aggiornati sulle nuove e diversificate soluzioni tecniche e tecnologiche nonché sui materiali innovativi presenti sul mercato. I prezziari rappresentano uno strumento estremamente importante non solo per stabilire rapporti di lavoro trasparenti, soprattutto nei lavori privati (ristrutturazione di unità immobiliari, di condomini, locali commerciali e uffici), ma anche come base contrattuale per la manutenzione annua di un edificio civile o industriale. Questa versatilità di utilizzo dei PREZZARI consente, inoltre al punto vendita che li commercializza, di diventare un riferimento nella propria zona per tutti i Professionisti ed operatori dell'Edilizia. Uno spazio pubblicitario all'interno dei PREZZARI, garantito al punto vendita, e la promozione di quelli che aderiranno all'iniziativa attraverso

l'invio delle newsletter DEI ad oltre 110.000 indirizzi mail, tra installatori, progettisti e imprese, inoltre, potrà supportare meglio le strategie di marketing e comunicazione. Saranno reperibili nei punti vendita, oltre ai PREZZARI, anche i manuali tecnici della DEI che, oltre ai riferimenti normativi necessari allo svolgimento della professione, raccolgono anche tutte le informazioni tecniche di buona pratica per una corretta posa in opera di un impianto o la realizzazione di un manufatto edilizio o la gestione di un cantiere. Dotare il punto vendita di uno spazio dedicato all'informazione tecnica è un'operazione di marketing riconosciuta ormai in tutta Europa, che raggiunge un duplice scopo, da un lato rinnovare ed incentivare l'interesse di Professionisti e Imprese ad essere sempre aggiornati su tecniche e prodotti dall'altro consentire ad ANGAISA la realizzazione di un "approccio di sistema": più strumenti indispensabili all'attività in unico luogo. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati dalla DEI alle aziende associate ANGAISA.



EXPOTORRE 2013. La fiera sull'impiantistica idrotermosanitaria e involucro edilizio.

expotorre.it

Dal 19 al 21 aprile 2013 si svolgerà presso Torre San Giorgio (CN) un evento di rilevante interesse per il nostro settore: la "EXPOTORRE 2013".

L'esposizione, nata dall'analisi delle nuove necessità e dall'esperienza ventennale nel settore impiantistico ed energetico, si concentra sull'efficienza energetica e, in particolare, asseconda le più recenti imposizioni normative apprestandosi ad individuare le scelte tecnologiche efficaci, nel processo avviato alla sostenibilità energetica.

L'evento EXPOTORRE sarà dedicata a quattro ambiti tecnologici:

- Termoidraulica Clima (caldaie, climatizzatori, pompe di calore, ventilazione, termoregolazione, trattamento acque, tecnica sanitaria, tubi, raccordi, valvole, pompe, attrezzature e utensili, micro cogenerazione, software e servizi);
- Energie Rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomasse, mini-eolico, mini e micro idroelettrico, biogas, solare termodinamico);
- Rendimento Energetico (involucro edilizio, isolamento, serramenti, bioedilizia, certificazione, software);
- Abitare il Bagno (pavimenti, rivestimenti, legno, arredobagno, rubinetteria, wellness, saune, stufe e camini).

Progettisti, installatori, costruttori edili e distributori avranno a disposizione un quadro completo delle soluzioni disponibili sul mercato che saranno in grado di renderli professionisti completi, come richiesto dall'utente finale.

Per ulteriori informazioni: www.expotorre.it.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 322 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA — JUNGHEINRICH
- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA — DEI
- ▶ Fisco. IMU e imposte sui redditi. Circ. Ag. En. n. 5E dell'11.03.2013
- ▶ Fisco. Maggiorazione IRES. Circ. Ag. En. del 04.03.2013
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Febbraio 2013



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:

BLU & ROSSO

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.